

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 20.79 e 57.056 del Relatore e relativi subemendamenti</i>) .	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative 21.014, 22.232, 26.24, 26.09, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 e 56.08 del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
ERRATA CORRIGE	25

SEDE REFERENTE

Sabato 27 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, la sottosegretaria all'economia e alle finanze, Paola De Micheli, e il sottosegretario all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato le proposte emendative 20.79 e 57.056 (*vedi allegato 1*), che ritiene ammissibili. Avverte inoltre che sono in distribuzione i subemendamenti alle proposte emendative 21.014, 22.232, 26.24, 26.09, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047, 56.08 del relatore (*vedi allegato 3*).

Dà quindi conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, illustra i contenuti dell'emendamento 20.79, volto a stanziare 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite alla città metropolitane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo aggiuntivo 57.056, che contiene disposizioni in materia di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione, a integrazione degli

emendamenti già presentati sulla stessa materia.

Tea ALBINI (MDP) chiede al presidente di conoscere il termine entro il quale potranno essere presentati i subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fissa in due ore a partire da adesso, e cioè alle 13.30, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Causin 1.16, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Causin 1.16 e dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Causin 1.16, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Palese 2.08, Guidesi 2.018 e Parrini 2.06, e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Parrini 2.04.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 2.08.

Susanna CENNI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 2.06, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 2.018.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Parrini 2.04 è da intendersi accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Pratavia 4.55. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 4.22, purché riformulato in un testo che si riserva di illustrare a breve, e avverte che la sua eventuale approvazione determinerà l'assorbimento dell'emendamento Pratavia 4.55, degli identici emendamenti Causin 4.44, Milanato 4.79, Zoggia 4.139 e Abrignani 4.159. Fa presente, inoltre, che, ove approvato nel testo riformulato, l'emendamento Fregolent 4.22 determinerà altresì l'assorbimento degli identici emendamenti Causin 4.48, Milanato 4.87, Abrignani 4.166 e Alfreider 4.150, in quanto trattano la questione dell'imposta di soggiorno risolta dalla nuova formulazione dell'emendamento Fregolent 4.22. Fa presente inoltre che dall'eventuale approvazione dell'emendamento Fregolent 4.22 nel testo riformulato risulteranno assorbiti: gli identici emendamenti Guidesi 4.20, Palese 4.42, Milanato 4.108, Giulietti 4.25; gli identici emendamenti Arlotti 4.33, Bernardo 4.38, Causin 4.49, Zanetti 4.72, Milanato 4.88, Crimì 4.109, Ribauda 4.144, Abrignani 4.163 e Alfreider 4.151, nonché gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.103 e Capezzone 4.132 e l'emendamento 4.121 Paglia. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mongiello 4.2, in attesa di una sua riformulazione, invita al ritiro dell'emendamento Mongiello 4.1, altrimenti esprimendo parere contrario e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Oliaro 4.024.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'unica proposta emendativa rife-

rita all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Boccadutri 7.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Sergio BOCCADUTRI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Boccadutri 7.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023, Prestigiacomio 9.026 e Palese 9.027, a condizione che siano riformulati, insieme agli articoli aggiuntivi Palese 22.019 e Ribaudò 53.09, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023 e Ribaudò 53.09.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Prestigiacomio 9.026 e dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione dei suoi articoli aggiuntivi 9.027 22.019.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023, Prestigiacomio 9.026, Palese 9.027, Palese 22.019 e Ribaudò 53.09, riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, formula un invito al

ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento De Girolamo 11.1 e sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 11.047, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 11.043, purché riformulato, insieme all'emendamento Turco 22.164, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento De Girolamo 11.1 e l'articolo aggiuntivo De Girolamo 11.047.

Rocco PALESE (Misto-CR) pur con qualche perplessità accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 11.043, facendo presente che sarebbe stato necessario disporre la proroga almeno per un anno, in modo tale da far partire la procedura concorsuale relativa ai posti resisi vacanti.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), accetta la riformulazione dell'emendamento Turco 22.164, di cui è cofirmatario, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Palese con riferimento alla urgenza di fare fronte ai problemi di organico.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) interviene per preannunciare il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Palese 11.043, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palese 11.043 e l'emendamento Turco 22.164, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, propone di accantonare gli identici emendamenti Caparini 12.3 e Ferrara 12.9, in attesa di una riformulazione, facendo presente che tali emendamenti saranno esaminati insieme alle proposte emendative riferite all'arti-

colo 57 relative al sostegno all'emittenza locale, su cui è stato presentato un emendamento anche da lui in qualità di relatore, proponendo pertanto di procedere con la votazione di tali proposte in occasione del passaggio alla votazione dell'articolo 57.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, propone di mantenere accantonato l'emendamento Vignali 13.4, in vista della presentazione di una proposta di riformulazione in corso di definizione. Propone, inoltre, di accantonare gli articoli aggiuntivi Nesci 13.012, Loreface 13.013, Grillo 13.015, Businarolo 13.019 e Baroni 13.020, poiché sarebbero assorbiti dall'approvazione degli articoli aggiuntivi 52.027 e 52.028 del Governo, in quanto intervengono sullo stesso argomento, vale a dire sul potere sanzionatorio dell'ANAC. Segnala inoltre di procedere con la votazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06, sul quale il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e su cui nella seduta di ieri era stata richiesta la relazione tecnica, ora disponibile.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la riformulazione all'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06, concernente il tema del conio, è finalizzata disciplinare la tematica in modo più ampio, in modo tale da non determinare problemi né per lo Stato, né per i consumatori e né per gli operatori economici.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), ritenendo non chiarito al momento il vantaggio che potrebbe derivare per queste categorie di soggetti dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, evidenziando la necessità che il Governo dichiari se siano state fatte valutazioni circa gli effetti sui consumatori,

al di là dei profili di risparmio. Ritiene che la questione non sia di poco conto in quanto destinata a produrre conseguenze sul sistema Paese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 14, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sui suoi emendamenti 14.2 e 14.3, esprime la sua preoccupazione sul fatto che il Governo, nella seduta di ieri, abbia basato la sua contrarietà alle proposte di dare seguito alle sentenze del Consiglio di Stato, che prevedono la restituzione al comune di Torino del gettito dell'ICI e dell'IMU che lo Stato si è attribuito sulla base di criteri da ricalcolare, sul parere dell'Avvocatura dello Stato che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile, come risulta dalle medesime sentenze. Mette, quindi, in luce, la contraddittorietà della posizione del Governo che, da un lato, ha provveduto a restituire quanto dovuto ad altri comuni, ad esempio Lecce, e, dall'altro, non vuole procedere allo stesso modo nei confronti di un centro di dimensioni importanti come Torino. Teme che tale atteggiamento sia motivato da pressioni di natura politica ma ritiene che integri una condotta contraria alla legge. Ma, se così fosse, a suo giudizio, si tratterebbe di un calcolo miope, in quanto, prima o poi, il Governo sarebbe costretto da un giudizio di ottemperanza a versare i 61 milioni di euro, oggetto dei ricorsi. E, se perdurasse

l'inerzia del Governo, si sarebbe costretti alla nomina di un commissario *ad acta*. Preannuncia, quindi, un'iniziativa specifica che evidenzia come il Governo, in questa circostanza, stia agendo al di fuori della legalità, che impone il rispetto delle sentenze. Non condivide, inoltre, quanto affermato dalla Avvocatura dello Stato circa la mancanza di un danno a carico del comune di Torino, in quanto il non potere contare su 61 milioni di euro di risorse ha indotto l'amministrazione a decisioni che, probabilmente, non avrebbe assunto se avesse avuto la piena disponibilità di tali finanziamenti. E sarà per questo, a suo avviso, che la maggioranza subirà conseguenze negative nei territori interessati, in quanto sono i cittadini a pagare gli errori compiuti dai Governi precedenti, certo, ma le cui conseguenze il Governo attuale non vuole affrontare, trincerandosi anche dietro la necessità di rispettare i vincoli europei in materia di finanza pubblica. Si dichiara, pertanto, disponibile anche a proposte di riformulazione dei suoi emendamenti purché si arrivi ad una soluzione del problema.

Rocco PALESE (Misto-CR) osserva che la vicenda in discussione è l'ennesima dimostrazione della necessità di porre mano alla materia della finanza locale. Lui stesso ha avuto difficoltà a ricostruire l'intricata vicenda, che origina dai provvedimenti adottati fin dal Governo Monti a partire dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sulla base dei quali ai comuni è stata attribuita la competenza a riscuotere per conto dello Stato il gettito derivante dall'ICI, prima, e dall'IMU, poi, riversandolo allo Stato in base a criteri che sono stati messi in discussione in sede giudiziaria da molte amministrazioni comunali. Rileva che i ricorsi alla giustizia amministrativa sono stati presentati per motivi diversi e, pertanto, hanno avuto esiti diversi. Ritiene pertanto fondata la questione posta dalla collega Castelli. Ciò spiega, ad esempio, perché il Governo ha già provveduto a sanare il contenzioso con il comune di Lecce ma non ancora quello

con il comune di Torino. Si è arrivati anche alla pronuncia della Corte costituzionale che ha censurato la pretesa del Governo sui tributi locali e ha riconosciuto l'erroneità dei criteri in base ai quali calcolare l'entità del riversamento del gettito. Ciò comporterà senz'altro la presentazione di ulteriori ricorsi su una vicenda che mette in gioco ben 2,5 miliardi di euro, se il Governo non interviene a sanare la situazione in maniera equilibrata. Ma, per giungere a questo, è, a suo avviso, necessario raggiungere prima un accordo politico con le regioni. Preannuncia, pertanto, il suo voto favorevole agli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3, auspica che la Commissione avvii al più presto una discussione approfondita sul tema della finanza locale, allo scopo di giungere anche all'approvazione di un atto di indirizzo, il più possibile unitario, che fornisca al Governo le linee lungo le quali muoversi in un'azione politica non più rinviabile.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, pur mantenendo il suo invito a ritirare gli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3, conviene sulla necessità di affrontare la questione della finanza locale, che discende dai provvedimenti che si sono succeduti negli anni per la necessità di porre rimedio agli squilibri di finanza pubblica. Si tratta di provvedimenti che hanno provocato la riduzione degli spazi dell'autonomia impositiva dei comuni, compensandola con trasferimenti di entità calcolata sulla base di una presunzione di gettito, che non si è però verificata. Per questo, se alcuni comuni sono stati penalizzati da trasferimenti inferiori a quelli dovuti, altri sono stati beneficiati con somme che non sarebbero loro spettate, se il calcolo fosse stato fatto sulla base del gettito effettivo. Si associa, quindi, all'invito al Governo a trovare un'intesa politica con le regioni per la revisione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti e auspica che la Com-

missione inizi al più presto ad esaminare la questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, condivide la necessità che la Commissione si impegni al più presto in un'approfondita discussione sulla materia.

Il Viceministro Enrico MORANDO, riconoscendo l'esistenza di un importante nodo politico sulla questione posta dalla deputata Castelli, assicura che il Governo parteciperà volentieri alle iniziative che la Commissione riterrà di assumere. Rileva che la evidenziata riduzione dell'autonomia impositiva dei comuni ha determinato, paradossalmente, la progressiva attribuzione ad essi di una serie di poteri di riscossione di tributi imputati allo Stato. È questa, a suo avviso, la contraddizione da risolvere. Ricorda che, nel corso della legislatura, il Governo e la maggioranza sembravano vicini a tale soluzione, avendo individuato nella cosiddetta *local tax* lo strumento idoneo a raggiungere il risultato, anche se sopraggiunte ragioni di responsabilità politica hanno suggerito l'accantonamento della proposta. Ribadendo la disponibilità del Governo a partecipare a iniziative specifiche e a confrontarsi con le regioni e con le autonomie locali, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3 che si fondano sulla necessità di dare seguito al giudizio di ottemperanza che, ad avviso del Governo, si basa su un ricalcolo dei criteri di ripartizione dei finanziamenti non divisibile.

Tea ALBINI (MDP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al presidente se intenda esaminare gli emendamenti relativi all'istituto del lavoro accessorio, come preannunciato nella seduta di ieri, visto che sono numerose le dichiarazioni di membri del Governo e di esponenti politici sulla materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, confermando l'intenzione di discutere dell'argomento nel corso della seduta odierna, rileva che la Commissione sta seguendo la

programmazione decisa in precedenza, come risulta dall'ordine degli emendamenti nel fascicolo all'esame dei deputati, e osserva che si sta discutendo di argomenti di notevole importanza per il Paese. Da ultimo, osserva che non gli pare opportuno condizionare i lavori della Commissione alla pressione dell'opinione pubblica e dei *media*.

Tea ALBINI (MDP) prende atto dell'intenzione del presidente di affrontare la discussione sugli emendamenti in tema di lavoro accessorio nella seduta odierna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20 propone l'accantonamento dell'emendamento Melilli 20.36.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 20.36 rimane accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21 propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Misiani 21.09.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Misiani 21.09 rimane accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22 propone l'accantonamento dell'emendamento Antezza 22.10. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Tancredi 22.73 e Sanga 22.89, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi*

allegato 2). Avverte, altresì, che a seguito dell'approvazione dei predetti emendamenti sarebbero assorbiti l'emendamento Segoni 22.166, gli identici emendamenti Rostellato 22.90, Zanetti 22.91, Alfreider 22.189, gli identici emendamenti Rubinato 22.12 e Simonetti 22.23, gli emendamenti Guidesi 22.119 e Palladino 22.43, nonché gli identici emendamenti Giulietti 22.35, Menorello 22.45, Palese 22.65 e Mura 22.206. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 22.74, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Galati 22.84, nonché degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151. Infine avverte che l'articolo aggiuntivo Palese 22.019 deve ritenersi assorbito dall'articolo aggiuntivo Nicoletti 9.023, come riformulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte i deputati Tancredi e Sanga accettano la riformulazione proposta dal relatore.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Sanga 22.89, come riformulato.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'emendamento Sanga 22.89, come riformulato.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede chiarimenti circa il regime di incompatibilità applicabile ai consiglieri regionali richiamando il contenuto dell'emendamento 22.119 di cui è cofirmatario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiarisce che il regime di incompatibilità riguarda l'appartenenza agli enti associativi di un comune, quali ad esempio un consorzio ovvero l'unione di comuni, mentre la città metropolitana e la provincia essendo enti locali non rientrano in tali fattispecie.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come la riformulazione proposta degli emendamenti in esame non comporta l'incompatibilità dei consiglieri regionali.

La Commissione approva gli identici emendamenti Tancredi 22.73 e Sanga 22.89, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) intervenendo sul suo emendamento 22.128, chiede chiarimenti circa il parere contrario espresso dal relatore ed in particolare se si tratta di una questione di copertura finanziaria o di merito.

Il Viceministro Enrico MORANDO ricorda come le disposizioni in materia già previste dal decreto non consentono interventi più ampi al fine di non incorrere in disparità di trattamento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ricorda come in precedenti provvedimenti siano stati inseriti finanziamenti *ad hoc* e che in questo caso si sta discutendo di risorse assai limitate. Sottolinea come la risposta del Governo non appare del tutto convincente e ritiene quindi opportuno lasciare agli atti che il medesimo atteggiamento rigoroso dovrà esserci anche in prospettiva per la medesima tipologia di finanziamenti.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottolinea come vi siano presso il Ministero competente documenti che attestano la disponibilità di risorse finanziarie per tali finalità.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi, ricorda come sul teatro Eliseo vi sia stato un impegno preciso del Governo, mentre quanto previsto dal decreto-legge in esame non risolve la situazione. Occorrono maggiori risorse in una situazione in cui ad essere inadempiente è anche il comune di Roma.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede alla presidenza e al relatore l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 22.128.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si dichiara disponibile all'accantonamento dell'emendamento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare come vi sia stato già un ampio dibattito durante l'esame della legge di bilancio, avverte che gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151 devono ritenersi accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 27 propone l'accantonamento dell'emendamento Covello 27.39, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Covello 27.40 e Castricone 27.34, purché riformulati mantenendo nel testo solamente i capoversi 12-ter e 12-quater (*vedi allegato 2*), in quanto gli altri capoversi devono ritenersi assorbiti dall'emendamento Carloni 27.41 già approvato. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Ventricelli 27.24 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 27.44. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefania COVELLO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 27.40.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Castricone 27.34.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Covello 27.40 e Castricone 27.34, come riformulati, e Carloni 27.44 (*vedi allegato 2*).

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Guidesi 27.08, di cui è cofirmataria, evidenzia la necessità di integrare le risorse finanziarie destinate all'assistenza degli alunni con disabilità fisiche nella medesima direzione peraltro indicata dallo stesso Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, condividendo la necessità di uno stanziamento ulteriore a favore del Fondo per le politiche sociali, sottolinea come attualmente tali risorse finanziarie risultino totalmente impegnate.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) ribadisce la rilevanza del tema sociale posta dal suo gruppo nonché l'esiguità delle risorse di cui si chiede lo stanziamento. Prende atto quindi della posizione espressa dal Governo ma insiste perché si individuino ulteriori risorse finanziarie.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, segnala come lo stanziamento pari a 75 milioni di euro previsto negli ultimi due anni e destinato al finanziamento per il sostegno degli alunni disabili, ha consentito comunque di far fronte alle esigenze di tali finalità. Ricorda che l'emendamento sulla *web tax* approvato dalla Commissione prevede che i primi 100 milioni di euro che deriveranno da tale nuova imposta potranno essere destinati a incrementare il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche sociali. Ritiene dunque che questa sia la strada per individuare ulteriori risorse al fine di incrementare tale stanziamento per finalità che sono ampiamente condivise.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel ricordare che quando è stato approvato l'emendamento relativo alla *web tax* il suo gruppo ha manifestato perplessità sulla destinazione di entrate solo eventuali al Fondo per le non autosufficienze e al Fondo per le politiche sociali, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Guidesi 27.08, al fine di individuare la riformulazione più opportuna.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si dichiara disponibile all'accantonamento, invitando alla presentazione di un ordine del giorno che affronti la medesima questione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) dichiara di preferire una soluzione normativa rispetto all'ordine del giorno che spesso non trova poi adeguata attuazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08 devono ritenersi accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Colonnese 28.1 e Lenzi 28.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Lenzi 28.3 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Colonnese 28.1.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 29 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Gelli 29.9.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Gelli 29.9 è stato ritirato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30 propone di mantenere accantonati gli articoli aggiuntivi Car-

nevali 30.04 e Mucci 30.011, in attesa di una riformulazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011 sono accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 34 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Fossati 34.07 e Brignone 34.013.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fossati 34.07 e Brignone 34.013.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 36 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Boccadutri 36.01 e Castelli 36.015.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Sergio BOCCADUTRI (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 36.01 e contestualmente lo ritira.

Laura CASTELLI (M5S) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 36.015 ritenendo sbagliato che la Commissione non affronti tale rilevante problematica.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Castelli 36.015.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative

riferite all'articolo 38 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Pilozzi 38.11.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD) ritira il suo emendamento 38.11.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Sanga 40.07, Palese 40.015 e Guidesi 40.016.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Sanga 40.07 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Palese 40.015 e Guidesi 40.016.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 41 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritira il suo articolo aggiuntivo 41.05.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 42 esprime parere favorevole sull'emendamento Venittelli 42.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Baruffi 42.10.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Venittelli 42.9, come riformulato, e l'emendamento Baruffi 42.10 (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Carrescia 43.28 e Ricciatti 43.31, Carrescia 43.29, proponendo eventualmente la presentazione di un ordine del giorno per l'individuazione di una soluzione in via amministrativa, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Dal Moro 43.25, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ed esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Baruffi 43.010 e Ghizzoni 43.011, a condizione che vengano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritiene che la soluzione indicata dal relatore di formulare un ordine del giorno, peraltro indicata dal MEF, volto a prevedere l'utilizzo del Fondo di rotazione sia senz'altro condivisibile e quindi si dichiara disponibile a presentare un ordine del giorno in materia.

Antonio MISIANI (PD) dichiara di sottoscrivere e contestualmente ritira l'emendamento Carrescia 43.28. Esprime quindi apprezzamento per il parere formulato dal relatore sull'emendamento Dal Moro 43.25, che affronta una questione assai rilevante relativa ai danni provocati dalle recenti gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Dal Moro 43.25 è stata accettata dal presentatore.

Susanna CENNI (PD) sottoscrive l'emendamento Dal Moro 43.25, come riformulato.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'emendamento Dal Moro 43.25, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ricciatti 43.31 ed approva l'emendamento Dal Moro 43.25, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Carrescia 43.29 è stato ritirato. Avverte altresì che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli articoli aggiuntivi Baruffi 43.010 e Ghizzoni 43.011.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Baruffi 43.010 e Ghizzoni 43.011, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 44 esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 44.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Carra 44.01 e Arlotti 44.03.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), intervenendo sull'emendamento Sereni 44.8, sottolinea come esso risponda ad una esigenza molto sentita volta a dare fiducia a coloro che stanno presentando le domande di risarcimento e per questo desidera ringraziare in particolare la sottosegretaria De Micheli.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la riformulazione dell'emendamento Sereni 44.8 è stata accettata dal presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Sereni 44.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento Gallinella 41.39, respinto nella seduta di ieri chiede se debba ritenersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Sereni 44.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che l'emendamento Gallinella 41.39 debba ritenersi assorbito.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 45 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Melilli 45.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 45.1 è stato ritirato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 46 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Melilli 46.20, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 46.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Segoni 46.29, proponendo la presentazione di un ordine del giorno volto alla fissazione di un termine minimo di permanenza dell'attività di impresa mediante un decreto attuativo. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carrescia 46.012, nonché sull'articolo aggiuntivo Marchi 46.028, purché riformulato, insieme agli identici

articoli aggiuntivi Tancredi 60.08 e Alberto Giorgetti 60.012, in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carra 46.05, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Castricone 46.046, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), dalla cui approvazione risulterebbe assorbito l'articolo aggiuntivo Brunetta 46.035. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011. Avverte che l'articolo aggiuntivo Giulietti 46.024 deve considerarsi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sereni 44.8, come riformulato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), apprezzando lo sforzo fatto dal Governo, sottolinea che la zona franca urbana istituita con l'articolo 46 costituisce una sperimentazione, considerato che riguarda un'area ed una platea più grandi e più disomogenee rispetto alle esperienze del passato. Con riguardo alla definizione della platea, ricorda che le agevolazioni sono rivolti a tutte le imprese presenti sul territorio interessato nel 2017, che abbiano subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento. Nel segnalare la difficoltà di individuare il periodo di riferimento considerato che gli eventi sismici si sono verificati in un ampio lasso di tempo tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017, coinvolgendo peraltro territori anche parzialmente diversi, ritiene che la soluzione individuata dal Governo sia la più praticabile, non escludendo tuttavia che ci sia modo di intervenire nuovamente in futuro. Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo Marchi 46.028, sottolinea che si tratta di una misura fondamentale, perché, a parità di oneri per lo Stato, consente ai cittadini

di optare per la ricostruzione dell'abitazione danneggiata in luogo della ristrutturazione, cedendo il credito d'imposta all'impresa costruttrice, configurando in tal modo un incentivo a realizzare immobili nuovi con standard sismici ed energetici all'avanguardia.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento all'invito al ritiro formulato dal relatore sull'emendamento Segoni 46.29, precisa che nei regolamenti delle zone franche urbane già in vigore è previsto che le imprese debbano permanere sul territorio almeno per cinque anni per avere diritto ai benefici previsti, in caso contrario essendo obbligate alla loro restituzione. Pertanto, suggerisce ai presentatori di accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento, presentando un ordine del giorno di analogo contenuto.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), accogliendo le considerazioni della sottosegretaria, segnala tuttavia che l'emendamento Segoni 46.29, di cui è cofirmatario, fa esplicito riferimento alle «attività di impresa» per evitare che, come verificatosi nel caso di L'Aquila, diverse false aziende usufruiscano delle agevolazioni previste.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel precisare che una disposizione restrittiva è già prevista al comma 3 dell'articolo 46, segnalando all'onorevole Artini che vi può essere anche il caso di aziende di servizi e non soltanto di imprese, suggerisce di intervenire sempre in sede di ordine del giorno dettagliando la questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Melilli 46.20 è stato ritirato dai presentatori. Prende atto altresì che i presentatori accolgono la riformulazione dell'emendamento Melilli 46.19, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Melilli 46.19, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TiP1) accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento Segoni 46.29, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carrescia 46.012 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione in identico testo dell'articolo aggiuntivo Marchi 46.028, nonché degli identici articoli aggiuntivi Tancredi 60.08 e Alberto Giorgetti 60.012.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Marchi 46.028 nonché gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 60.08 e Alberto Giorgetti 60.012, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione proposta dal relatore sull'articolo aggiuntivo Carra 46.05.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carra 46.05, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione proposta dal relatore sull'articolo aggiuntivo Castricone 46.046.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Castricone 46.046, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011. Avverte che l'articolo aggiuntivo Giulietti 46.024 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sereni 44.8, come riformulato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative all'articolo 47 esprime parere favorevole sull'emendamento Oliaro 47.3, nonché sugli identici emendamenti Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39, purché

riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte inoltre che gli identici emendamenti Biasotti 47.15, Garofalo 47.18 e Carloni 47.29, nonché gli identici emendamenti Catalano 47.2 e Gandolfi 47.40 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Gandolfi 47.32, come riformulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento Oliaro 47.3, nonché sugli identici emendamenti Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39.

La Commissione approva l'emendamento Oliaro 47.3, nonché gli identici emendamenti Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative all'articolo 49 esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 49.37, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), e propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Galati 49.16 e Ciraci 49.34.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Schullian 49.37.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 49.37, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Galati 49.16 e Ciraci 49.34 rimangono accantonati. Invita il relatore ad esprimere il parere sulle

proposte emendative all'articolo 4, precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 4.22, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione dell'emendamento Fregolent 4.22.

La Commissione approva l'emendamento Fregolent 4.22, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Milanato 4.87, Abrignani 4.166 e Alfreider 4.150, nonché gli identici emendamenti Guidesi 4.20, Palese 4.42, Milanato 4.108, Giulietti 4.25, e gli identici emendamenti Arlotti 4.33, Bernardo 4.38, Causin 4.49, Zanetti 4.72, Milanato 4.88, Crimi 4.109, Ribaudò 4.144, Abrignani 4.163 e Alfreider 4.151, recanti misure in materia di imposta di soggiorno, sono da considerarsi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Fregolent 4.22, nel testo riformulato. Risultano altresì assorbiti da tale approvazione gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.103 e Capezzone 4.132, nonché l'emendamento Paglia 4.121, che intervengono in materia di portali *on line*. Invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative all'articolo 13, precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 13.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), nell'accogliere la riformulazione proposta, ringrazia il Governo e il relatore per aver individuato una soluzione adeguata al problema posto, incrementando le risorse destinate al programma « istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ».

La Commissione approva l'emendamento Vignali 13.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al lavoro accessorio, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Lupi 52.012, 52.013, 52.014, Rizzetto 53.019, Marchi 53.043 e 53.046, Tinagli 54.06, 54.07, Incerti 55.016, Giovanna Sanna 55.029, Arlotti 55.019, Schullian 55.038, Simonetti 55.049, Mucci 55.056, Catalano 55.059, che sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), su cui esprime parere favorevole. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli articoli aggiuntivi Tinagli 54.010, Simonetti 55.049, Ciprini 60.01, 60.56 e 60.058.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), nel premettere di considerare assorbito l'articolo aggiuntivo Lupi 52.012, ritira tutte le proposte emendative al lavoro accessorio presentate dal suo gruppo. Sottolinea che, pur non ritenendosi soddisfatti della sintesi operata dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, la accettano in quanto risulta preferibile alla mancata approvazione della misura, che lascerebbe aperto un *vulnus*. In conclusione, sottolinea che a suo avviso non dovrebbero esserci limitazioni al numero dei dipendenti e che un altro limite discutibile è rappresentato dalla previsione dei 5 mila euro quale limite complessivo.

Ivan CATALANO (CI) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 55.059, acco-

gliendo con favore le previsioni inserite al comma 9 circa le procedure telematiche e i pagamenti elettronici, proposti dal suo gruppo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 53.19.

Maino MARCHI (PD) ritiene assorbite tutte le proposte emendative a sua prima firma.

Titti DI SALVO (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 54.09, illustrandone le finalità ed i pregi. Osserva che rappresenta una grande novità l'introduzione di una tipologia contrattuale che va a colmare il vuoto normativo, rispondendo a un impegno assunto dal Governo in sede di accoglimento dell'ordine del giorno presentato in occasione della conversione del decreto sull'abolizione dei *voucher*. Evidenzia l'importanza del contributo che la norma dà alla lotta contro il lavoro nero, attraverso l'introduzione della tracciabilità totale del pagamento delle retribuzioni. Precisa che i limiti inseriti costituiscono un valore aggiunto in quanto i tetti sono proposti in modo tale da pervenire a una definizione puntuale del lavoro occasionale. Ritiene che sarebbe stato utile recuperare ed armonizzare il rapporto con le parti sociali e, in conclusione, fa presente che la norma è utile per i lavoratori, per le famiglie, per le piccole imprese e per il sistema, e che assume un alto valore simbolico perché il lavoro non è una merce.

Roberto SIMONETTI (LNA) fa presente che se tale nuova tipologia contrattuale fosse stata così importante forse l'onorevole Di Salvo l'avrebbe già prevista nella presentazione dell'emendamento originario, mentre la riformulazione di un emendamento parlamentare viene utilizzata dal Governo per non scontrarsi con la CGIL. Precisa che tale soluzione crea un *vulnus* poiché la proposta emendativa non definisce precisamente il lavoro occasionale e estende la possibilità di svolgere un lavoro occasionale a tutti i soggetti, inoltre eli-

mina la platea dei disabili e dei soggetti in comunità di recupero dalla categoria dei 7 mila euro. Nel ritenere comunque assorbita la sua proposta emendativa in quanto preferibile ad un vuoto normativo, invita il Governo ad una ulteriore riflessione.

Arturo SCOTTO (MDP), ricordando che aveva invitato il Governo ad aprire una seria discussione sul tema con le parti sociali, in maniera formale e solenne, ribadisce che l'esame del provvedimento in titolo non rappresenta la sede giusta per affrontare la discussione sui *voucher* e che l'atteggiamento assunto dal Governo attraverso l'abolizione dei *voucher* e, oggi, la loro reintroduzione, rivela una scarsa cultura istituzionale. Invita l'onorevole Di Salvo a prendere atto dell'infondatezza della teoria secondo cui l'assenza dei *voucher* produce lavoro nero, come dimostrano i dati statistici, e di considerare piuttosto che il lavoro nero cresce quando non si combatte l'illegalità e quando si comprimono i diritti dei lavoratori tenendo basso il costo del lavoro. Occorrerebbe invece, in controtendenza con quanto d'altra parte fatto con il *Jobs act*, investire piuttosto sulla ricerca, sull'innovazione e sulla competitività del mercato del lavoro del nostro Paese.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, conferma la contrarietà già espressa, nella seduta di ieri, sul testo originario della proposta emendativa. Rileva come tutti fossero d'accordo sulla necessità di intervenire nella materia del lavoro occasionale per coprire un parziale vuoto normativo venutosi a creare, nei confronti delle prestazioni rese alle famiglie, con l'abolizione del precedente strumento dei cosiddetti *voucher*. Ma, a suo giudizio, non vi era la stessa necessità nei confronti delle imprese, che potrebbero fare fronte alle esigenze di prestazioni occasionali ricorrendo agli altri strumenti di lavoro flessibile previsti dall'ordinamento. Sarebbe stato, a suo avviso, necessario che il Governo coinvolgesse le parti sociali e i soggetti comunque inte-

ressati prima e non dopo avere concretizzato la sua proposta e il rammarico attuale per le polemiche suscitate sono tardive. Il Governo, dopo l'approvazione del decreto-legge, avrebbe dovuto proporre alle parti sociali interventi migliorativi degli strumenti già esistenti e non imporre uno strumento che presenta evidenti elementi sovrapponibili ai *voucher*. Infatti, se il Libretto Famiglia appare un istituto effettivamente nuovo, non altrettanto si può dire per la disciplina dettata al contratto di lavoro occasionale stipulato dalle imprese, che si colloca a metà strada tra la vecchia disciplina dei *voucher* e quella di un contratto di lavoro ordinario. Esprime, inoltre, la sua preoccupazione nel constatare che, dopo avere provveduto alla eliminazione dall'ordinamento di gran parte delle forme contrattuali flessibili, in quanto suscettibili di aumentare il precariato, il Governo, in controtendenza rispetto alla politica perseguita con il *Jobs act*, ne introduca una opposta, che abbina alla flessibilità un basso costo per l'impresa. Si tratta di una strada sbagliata che, invece di tendere alla eliminazione del precariato e alla stabilizzazione dei lavoratori, porta alla diffusione di forme contrattuali caratterizzate da basse tutele e ampia flessibilità. Stigmatizza, inoltre, la mancata previsione nella proposta emendativa di un meccanismo di adeguamento periodico del valore orario della prestazione, che farà rimanere indietro coloro che percepiscono il compenso rispetto a coloro il cui salario è adeguato sulla base dell'inflazione o sulla base dei miglioramenti concordati in sede di contrattazione collettiva.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, come riformulato, si associa alle argomentazioni svolte dai colleghi e alle posizioni espresse della CGIL. Richiamando il percorso che ha portato al presente epilogo, non può che concordare con il presidente Damiano quando parla di rammarico tardivo del Governo per le polemiche suscitate dalla sua decisione. Entrando, quindi,

nel merito della proposta emendativa, mette in luce le sensibili affinità tra la disciplina del lavoro occasionale prevista e quella di recente abrogata e sottolinea la pericolosità della sua estensione anche alle imprese, che potranno avvalersi di prestazioni lavorative caratterizzate da alta flessibilità e costi estremamente bassi, riducendo i diritti e le tutele dei lavoratori. Si tratta di una forzatura e concorda con coloro che la definiscono addirittura una truffa. Ma la forzatura è stata fatta anche nei confronti dei tre milioni di cittadini che avevano firmato la proposta di *referendum* e che avevano creduto nella possibilità di eliminare uno strumento pericoloso per i lavoratori. Per risolvere la questione, il Governo, invece di chiudersi a qualsiasi contributo, avrebbe dovuto avviare un dialogo politico con la CGIL che, nella proposta di legge di iniziativa popolare riguardante una Carta dei diritti universali dei lavoratori, attualmente all'esame della Commissione lavoro, aveva affrontato il problema prevedendo strumenti diversi e rispettosi dei diritti dei lavoratori. Pertanto, dopo avere ribadito il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, come riformulato, preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Incerti 55.016, sul medesimo argomento e attualmente accantonato.

Laura CASTELLI (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo sia sul metodo seguito dalla maggioranza e dal Governo, sia sul merito della proposta emendativa Di Salvo 54.09, come riformulata. Infatti, se concorda sulla disciplina del Libretto Famiglia, stigmatizza invece l'estensione del lavoro occasionale alle imprese che, come anche evidenziato nelle proposte del Movimento 5 Stelle, possono avvalersi di forme contrattuali alternative, come il lavoro intermittente, per fare fronte ad esigenze di natura occasionale. La proposta della collega Di Salvo nuocerà ai lavoratori, anche se questo non interessa al Governo e, pertanto, ci tiene a evidenziare la responsabilità di coloro che, in questa sede, voteranno a favore di una soluzione che inciderà in maniera drammatica sulle

condizioni dei lavoratori e delle loro famiglie. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, come riformulato.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) osserva di essere di fronte all'ennesima conferma del fallimento delle politiche in materia di lavoro adottate dai Governi Renzi e Gentiloni, che hanno portato allo spreco di miliardi di euro in incentivi che non hanno aumentato l'occupazione ma che hanno drogato il mercato del lavoro. Il lavoro occasionale remunerato con i *voucher* era l'ultima forma di lavoro flessibile rimasta dopo il lavoro di ripulitura fatto dal Governo del panorama dei contratti di lavoro flessibile prima esistenti e, grazie anche alle modifiche introdotte e alla previsione di particolari controlli, stava cominciando a dare frutti positivi. Ma il Governo, ignorando il lavoro nel frattempo condotto dalla XI Commissione sulla materia e con l'unico scopo di impedire lo svolgimento del *referendum*, ha preferito non rischiare che le contraddizioni nella sua maggioranza mettessero in pericolo la sua stabilità. Oltretutto, la discussione sul lavoro occasionale avviene in una sede impropria e, per discutere su tale argomento, la Commissione non può affrontare gli altri temi importanti del decreto-legge ancora da discutere. Nel merito, ritiene che la proposta introduca procedure macchinose e complesse, che scoraggeranno specialmente le famiglie a fare ricorso a tale istituto. In ogni caso, considerando che questa disciplina sia meglio di nessuna disciplina del lavoro occasionale, il gruppo Forza Italia voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, come riformulato, nella speranza che il Governo e la maggioranza affrontino la questione del lavoro flessibile nelle sedi più appropriate, nella considerazione che il mercato del lavoro non può fare a meno di strumenti del genere.

Tea ALBINI (MDP), rifacendosi a quanto affermato dal collega Scotto, conferma il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09,

come riformulato, e preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Incerti 55.016, che sottoscrive. Si tratta, infatti, di una proposta che condivide, in quanto intende tornare allo spirito originario dell'istituto del lavoro accessorio. Ci tiene a sottolineare che, contrariamente alle accuse da più parti mosse, il suo partito non intende provocare rotture all'interno della maggioranza che sostiene il Governo, ma è rimasto deluso dal mancato seguito dell'impegno, preso dal viceministro con la sua parte politica, di portare il problema della nuova regolamentazione del lavoro accessorio al livello di Governo, allo scopo di verificare i margini di azione. Così, purtroppo, non è stato e il Governo, con la sua decisione, ha pensato di impedire ogni discussione e confronto. Auspica, pertanto, che sia posto in votazione l'articolo aggiuntivo Incerti 55.016, sul quale la maggioranza potrà ricompattarsi.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN), dopo avere ricevuto assicurazioni circa la possibilità di mettere in votazione l'articolo aggiuntivo Rizzetto 53.019, che erroneamente pensava fosse stato dichiarato decaduto, pur avendo sempre pensato che sia meglio discutere sul merito delle proposte senza lasciarsi andare a considerazioni filosofiche di respiro generale, osserva che, però, in questa occasione è necessario fare alcune considerazioni politiche. Infatti, benché ci sia stato tutto il tempo per affrontare la questione del lavoro accessorio nelle sedi e con le modalità opportune, il Governo ha scelto la strada più breve, nell'ambito di un decreto-legge per il rientro dal *deficit* di bilancio, come richiesto all'Italia dalla Commissione europea. Si tratta, pertanto, di una sorta di manovra finanziaria che, al pari delle altre, sta provocando scontri anche ideologici. Ma, a suo avviso, nel caso del lavoro accessorio, lo scontro può essere superato se si riporta la discussione nella sua sede idonea. È necessario prevedere uno strumento *ad hoc*, che incontri il consenso di tutti, perché la sua mancanza lascia spazio al lavoro nero. Sottolinea che, rispetto all'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, come

riformulato, l'articolo aggiuntivo Rizzetto 53.019, facendo propria una proposta del presidente dell'INPS, evita il formarsi di zone grigie, prevedendo di ancorare il valore del buono orario alle giornate lavorative, scongiurando così il ricorso surrettizio a questo tipo di contratto. Lo scontro attualmente in atto nel Partito Democratico sulla materia strida con la vera e propria urgenza sociale che rende necessario l'intervento e, anzi, alimenta il sospetto che si stia cercando un pretesto per fare venir meno il sostegno al Governo e porre fine anticipatamente alla legislatura. Ma al popolo italiano non interessano le beghe di partito. Associandosi, pertanto, a quanto detto dai colleghi del centro-destra, preannuncia che, nonostante i limiti evidenziati, il suo gruppo voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, come riformulato, nel caso in cui le proposte emendative del suo gruppo dovessero essere respinte.

Susanna CENNI (PD) esprime con rammarico una posizione dissenziente rispetto a quella del proprio gruppo. Riconosce gli sforzi compiuti dal relatore ma ritiene che sarebbe stato necessario uno sforzo maggiore con il coinvolgimento delle parti sociali e annuncia, pertanto, che non parteciperà al voto. Rileva, in primo luogo, come ci si trovi in sede di esame di una manovra finanziaria, il che rende evidente come non sia questa la sede idonea per l'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo in esame. Se non si fosse proceduto in questo modo, bensì nel senso di una ricomposizione delle posizioni includendo le parti sociali, il risultato sarebbe stato certamente migliore. In secondo luogo, ricorda come domani si sarebbe dovuto svolgere il referendum sui *voucher*, il che avrebbe imposto rispetto degli elettori che hanno sottoscritto la richiesta referendaria. La collega Di Salvo ha auspicato un recupero del rapporto con le parti sociali, ma ciò è molto difficile nel momento in cui si è scelta una strada che ha prodotto una frattura. Osserva, infine, che perplessità rispetto alla soluzione adottata vengono manifestate non soltanto da parte

delle organizzazioni sindacali ma anche delle imprese, vale a dire da parte dei soggetti che sono i principali utilizzatori di questi strumenti. Ad esempio, la stessa Confagricoltura ha auspicato una mediazione per trovare un sistema funzionale.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) nel confermare il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento nel testo riformulato, sottolinea come questa vicenda segni, a suo avviso, il fallimento della maggioranza di centrosinistra. Rileva come si sia scelta una mediazione al ribasso, peraltro senza riuscire a sanare gli evidenti contrasti all'interno della maggioranza. Osserva come la propria parte politica avrebbe preferito lo svolgimento del referendum, in modo da rimettersi alle decisioni del popolo. Per quanto giudichi insufficiente la soluzione proposta, ribadisce il voto favorevole quale atto di assunzione di responsabilità a fronte dei gravi problemi che incombono sulle famiglie e sulle imprese italiane.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 53.019 e approva l'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Laura CASTELLI (M5S) chiede la controprova che confermi il risultato della votazione quanto all'approvazione della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Di Salvo.

La Commissione procede ad una nuova deliberazione sull'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09, nel testo riformulato, che è approvato con 19 voti favorevoli, 6 voti contrari e senza astenuti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Tinagli 54.05, 54.06 e 54.07 sono conseguentemente assorbiti. Sono preclusi gli articoli aggiuntivi

Incerti 55.016, Giovanna Sanna 55.029, Arlotti 55.019 e Schullian 55.038.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Simonetti 55.049.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Mucci 55.056 e Catalano 55.059 sono assorbiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciprini 60.01, 60.056 e 60.058.

Arturo SCOTTO (MDP) afferma come l'approvazione della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09 leda in modo decisivo il rapporto del gruppo MDP con la maggioranza e segni conseguentemente il giudizio e il voto finale sul provvedimento nel suo complesso, a meno che non ci siano cambiamenti nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea. Il voto, a suo avviso, è stato influenzato dalla specifica volontà di incidere sulla durata della legislatura e di avviare il percorso verso un accordo di larghe intese. Annuncia l'abbandono dei lavori e la mancata partecipazione al voto sul conferimento del mandato al relatore. Ribadisce come sia venuto meno il vincolo di maggioranza e come la decisione assunta costituisca un vero e proprio schiaffo alla democrazia e alla istituzioni e non possa essere ascritta in alcun modo al nome del suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il parere sui restanti emendamenti segnalati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gadda 52.010 e sugli emendamenti Cinzia Maria Fontana 53.8, sugli identici emendamenti Matarrese 53.2, Palese 53.4, Alberto Giorgetti 53.5, Damiano 53.6 e Rizzetto 53.7, sull'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.9 e sull'articolo aggiuntivo Leva 53.07.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Cinzia Maria FONTANA (PD), nell'accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore, precisa che il suo emendamento 53.8 si conforma alle misure di recente assunte dal Governo in materia di lavoratori precoci e di APE sociale, ricordando che i lavoratori agricoli percepiscono, a differenza degli altri, l'indennità di disoccupazione nell'anno successivo.

Cesare DAMIANO (PD), nell'accogliere l'invito al ritiro del suo emendamento 53.6, segnala che l'intervento proposto era volto a ridurre a 30 gli anni contributivi richiesti per l'accesso agli APE per i lavoratori dei settori usuranti, considerata l'impraticabilità della norma vigente, che prevede 36 anni anche per situazioni in cui in media non si va oltre i 26, 28 anni di contribuzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Matarrese 53.2, Palese 53.4, Alberto Giorgetti 53.5 e Rizzetto 53.7.

Cinzia Maria FONTANA (PD) accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 53.9.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Leva 53.07.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Dell'Aringa 55.10 e dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 55.01. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Damiano 55.024 e Pillozzi 55.030. Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gribaudo 55.054, Taciti 55.06, Giacobbe 55.021 e Bargero 55.041, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Resta accantonato l'articolo aggiuntivo Borghi 55.09.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Carlo DELL'ARINGA (PD), nell'accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore, ricorda che il suo emendamento 55.10 è volto a risolvere un aspetto problematico delle disposizioni in materia di accordi di produttività. A tale proposito segnala infatti che, al fine di incentivare la conclusione di tali accordi, la norma prevede forme di decontribuzione in favore delle imprese, con l'effetto collaterale di diminuire l'entità dei contributi al fine del calcolo pensionistico per i lavoratori. Dichiarata di essere a conoscenza dell'opposizione avanzata dalla Ragioneria dello Stato ad un eccesso di incentivazione di tali accordi, in quanto potenzialmente responsabili di estendere in maniera esponenziale la platea degli aventi diritto.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che al momento non è stata ancora constatata la neutralità della misura dal punto di vista finanziario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiunto Di Gioia 55.01 ed approva gli articoli aggiuntivi Damiano 55.024 e Pillozzi 55.030 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Gribaudo 55.054, Taciti 55.06, Giacobbe 55.021 e Bargerò 55.041, proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Gribaudo 55.054, Taciti 55.06, Giacobbe 55.021 e Bargerò 55.041, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono in distribuzione i subemendamenti agli alle proposte emendative 20.79 e 57.056 del relatore (*vedi allegato 1*). Invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 57, precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giacomoni 57.17. Esprime parere favorevole

sugli identici emendamenti Palese 57.2, Fratoianni 57.18, Ferrara 57.24, Ginefra 57.26, Caparini 57.30 e Sisto 57.13, nonché sugli emendamenti Caparini 12.3 e Ferrara 12.9, precedentemente accantonati, purché riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Alberto Giorgetti 57.4, sugli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.06, Vignali 57.030, Benamati 57.036 e Zanetti 57.039 e 57.043, sugli identici articoli aggiuntivi Basso 57.037 e Zanetti 57.038 e sull'articolo aggiuntivo Palese 57.014. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 57.013. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo un parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Dellai 57.023, Oliaro 57.049 e Castricone 57.049. Esprime parere favorevole sul subemendamento Martelli 0.57.0.56.1 (*vedi allegato 1*), raccomandando l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 57.056. Resta accantonato l'emendamento Pillozzi 57.23.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive il subemendamento Martelli 0.57.0.56.1.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive il subemendamento Martelli 0.57.0.56.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottoscrive il subemendamento Martelli 0.57.0.56.1.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'emendamento Ginefra 57.26.

La Commissione approva l'emendamento Giacomoni 57.17 (*vedi allegato 2*). Approva altresì gli identici emendamenti Palese 57.2, Fratoianni 57.18, Ferrara 57.24, Ginefra 57.26, Caparini 57.30 e Sisto 57.13 e gli emendamenti Caparini 12.3 e Ferrara 12.9, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*) e respinge l'emenda-

damento Alberto Giorgetti 57.4. Resta accantonato l'emendamento Pilozzi 57.23.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Misiani 57.06, Vignali 57.030 e Benamati 57.036 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Zanetti 57.039 e 57.043.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Basso 57.037 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Zanetti 57.038 e Palese 57.014 ed approva l'articolo aggiuntivo Palese 57.016 (*vedi allegato 2*). Respinge l'articolo aggiuntivo Dellai 57.023.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Oliaro 57.049 e Castricone 57.044 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Martelli 0.57.0.56.1 e l'articolo aggiuntivo 57.056 del relatore, come subemendato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 60 precedentemente accantonate formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Sanga 60.03, Labriola 60.013, Francesco Saverio Romano 60.018, Dell'Aringa 60.021 e D'Inca 60.061. Restano accantonati l'articolo aggiuntivo Labriola 60.016, gli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065 e l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sanga 60.03 e lo ritira.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Francesco Saverio Romano 60.018.

Carlo DELL'ARINGA (PD), in considerazione della delicatezza e della complessità del tema, chiede di mantenere accantonato il suo articolo aggiuntivo 60.021, ai fini di una ulteriore valutazione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, accoglie la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dell'Aringa 60.021.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Inca 60.061.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 61 precedentemente accantonate formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Marchi 61.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento De Menech 61.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Antezza 61.01.

Maino MARCHI (PD) accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 61.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione dell'emendamento De Menech 61.5 proposta dal relatore.

Edoardo FANUCCI (PD) sottoscrive l'emendamento De Menech 61.5, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 61.5, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo 61.01.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 66, precedentemente accantonate, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Carfagna 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 e 66.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Carfagna 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 e 66.3.

Antonio MISIANI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 21.09.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Misiani 21.09, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maria ANTEZZA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 22.10.

La Commissione approva l'emendamento Antezza 22.10, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'emendamento Ventricelli 27.24.

La Commissione approva l'emendamento Ventricelli 27.24, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011, purché riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Marco CARRA (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 46.05.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carra 46.05, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore.

Paola BRAGANTINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 48.25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Gandolfi 48.22.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i deputati Incerti, Albini, Martelli, Scotto, Pastorino sottoscrivono l'emendamento 55.016; i deputati Alfreider e Schullian sottoscrivono l'emendamento 57.23; il deputato Alfreider sottoscrive l'emendamento 22.73; i deputati Latronico e Palese

sottoscrivono l'emendamento Antezza 22.10, così come riformulato; il deputato Catalano sottoscrive il subemendamento Alfreider 0.52.029.5, la deputata Antezza sottoscrive l'articolo aggiuntivo 55.06, come riformulato, il deputato Vignali sottoscrive l'articolo aggiuntivo 22.08, come riformulato. Comunica altresì che l'onorevole Alfreider ritira la propria firma al subemendamento 0.52.029.5.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 825 del 26 maggio 2017, a pagina 100, seconda colonna, sedicesima riga, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 marzo.

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

**PROPOSTE EMENDATIVE 20.79 e 57.056 DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 20.

All'emendamento 20.79, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

0. 20. 79. 1. Misiani.

All'emendamento 20.79, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: 1-ter. Al personale già incardinato, alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nelle aziende e nei consorzi ricompresi nell'ambito delle città metropolitane e costituiti, rispettivamente, ai sensi degli ar-

ticoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.

0. 20. 79. 2. Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può

essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20. 79. Il Relatore.

ART. 57.

All'articolo aggiuntivo 57.056, al comma 2, dopo la parola: innovativi, aggiungere le seguenti: anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e.

0. 57. 056. 1. Martelli, Albini, Scotto, Cenni.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

« ART. 57-bis.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).

1. A decorrere dal 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e

start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce il tetto di

spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo

per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

57. 056. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* di 6,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 53,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 25,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 88 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021.

1. 16. (Nuova formulazione) Causin.

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* anche attraverso la gestione di portali

online con le seguenti: ovvero soggetti che gestiscono portali *online*, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* anche attraverso la gestione di portali *on-line con le seguenti:* nonché quelli che gestiscono portali *on-line e dopo le parole:* conclusi per il loro tramite *inserire le seguenti:* entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati;

d) *sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'im-

posta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

e) *al comma 6 dopo le parole: disposizioni di attuazione inserire le seguenti: dei commi 4, 5 e 5-bis;*

f) *sostituire il comma 7 con il seguente: 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.*

4. 22. (Nuova formulazione) Fregolent, Paola Bragantini.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Rideterminazione delle aliquote ACE).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di appli-

cazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 66:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

al comma 2, sostituire le parole: di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 73 milioni di euro per l'anno 2018, di 72,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 121,8 milioni di euro per l'anno 2020.

7. 6. *(Nuova formulazione)* Boccadutri, Giampaolo Galli.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalla seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».

*** 9. 023.** *(Nuova formulazione)* Nicoletti, Paris, Giacobbe, De Mita, Pastorino, Capodicasa.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalla seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».

*** 9. 026.** *(Nuova formulazione)* Prestigiacomo, Catanoso, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalla seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».

*** 9. 027.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalla seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».

*** 22. 019.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalla seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».

*** 53. 09.** (Nuova formulazione) Ribaudò.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di magistratura contabile).

1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 11. 043.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di magistratura contabile).

1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **22. 164.** *(Nuova formulazione)* Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 13.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente, gli stanziamenti del Programma «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

13.4. *(Nuova formulazione)* Vignali, Tancredi.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, inclusi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'ar-

rotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.

4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.

5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.

13. 06. *(Nuova formulazione)* Boccadutri, Carbone, Losacco, Coppola.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazioni).

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

21.09. *(Nuova formulazione)* Misiani.

ART. 22.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Regioni – ed Autonomie locali" del 1° aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste »;

b) al terzo periodo, le parole: « di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.10. (Nuova formulazione) Antezza, Vico, Covello, Latronico, Palese.

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

* **22. 73.** (Nuova formulazione) Tancredi.

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

* **22. 89.** (Nuova formulazione) Sanga, Paola Bragantini, Cinzia Maria Fontana.

ART. 27.

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: « 2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni ».

12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza ».

27. 24. (Nuova formulazione) Ventricelli.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.

12-ter. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 27. 34.** (Nuova formulazione) Castricone, Valiante.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.

12-ter. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di

settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 27. 40.** (Nuova formulazione) Covello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente ».

27. 44. Carloni, Mura, Bruno Bossio.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che prov-

veda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifici, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato 1-*bis*:

04.48.21.006/015/018;

12.22.03.009/012;

12.22.03.015/018;

12.22.18.012;

12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);

12.23.06.012;

12.27.07.006;

18.09.39.003/006/009/012;

18.09.21.003/006, più i relativi accessori.

* **30. 04.** (Nuova formulazione) Carnevali, Lenzi, Beni, Sbroellini, Miotto, Vico, Anzetta.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'Allegato 1-*bis* al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifici, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato 1-*bis*:

04.48.21.006/015/018;

12.22.03.009/012;

12.22.03.015/018;

12.22.18.012;

12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);

12.23.06.012;

12.27.07.006;

18.09.39.003/006/009/012;

18.09.21.003/006, più i relativi accessori.

* **30. 011.** (Nuova formulazione) Mucci, Oliaro, Catalano, Galgano, Menorello, Quintarelli, Librandi, Molea.

ART. 42.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016.

42. 9. (Nuova formulazione) Venittelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: « continuità aziendale » sono inserite le seguenti: « , dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale, » e le parole: « con posa in opera » sono soppresse;

b) al comma 1-ter dopo le parole: « previa disposizione » sono inserite le seguenti: « del commissario delegato o » e le parole: « con posa in opera » sono soppresse.

42. 10. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

ART. 43.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « gennaio 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 »;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017 ».

43. 25. (Nuova formulazione) Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Narduolo, Cenni, Rubinato.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART. 43-bis.

(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione).

1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

* **43. 010.** *(Nuova formulazione)* Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART. 43-bis.

(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione).

1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanzia-

mento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

* **43. 011.** *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.

ART. 44.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 23 milioni di euro per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ar-

articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

44. 8. *(Nuova formulazione)* Sereni, Carrescia, Melilli, D'Incecco, Braga, Agostini Luciano, Amato, Ascani, Bianchi, Castricone, Ferranti, Fusilli, Galgano, Ginoble, Giulietti, Gutgeld, Lodolini, Manzi, Marchetti, Martino, Mazzoli, Morani, Petrini, Pillozzi, Terrosi, Verini.

ART. 46.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: della media relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento *con le seguenti:* nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 *con le seguenti:* dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017.

46. 19. *(Nuova formulazione)* Melilli.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come

riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.

46. 012. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

46. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la

facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;

b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

* **46. 028.** (Nuova formulazione) Marchi, Carra.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

46. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

« 1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per

l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;

b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

* **60. 08.** (Nuova formulazione) Tancredi, Vignali, Garofalo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

46. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

« 1-*septies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;

b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

* **60. 012.** *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere).

1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1

dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni di commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

46. 046. *(Nuova formulazione)* Castricone.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28

dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46. 05. *(Nuova formulazione)* Carra.

ART. 47.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto

2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

* **47. 3.** *(Nuova formulazione)* Oliaro, Li-brandi, Molea.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere

rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

* **47. 1.** (Nuova formulazione) Catalano, Librandi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

* **47. 19.** (Nuova formulazione) Garofalo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenda nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

* **47. 39.** (Nuova formulazione) Gandolfi.

ART. 48.

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

12-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere *d*), *e*) e *l*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.

12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal

decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.

* **48. 22.** (Nuova formulazione) Gandolfi.

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

12-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere *d*), *e*) e *l*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative even-

tualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.

12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.

* **48. 25.** (Nuova formulazione) Paola Bragantini.

ART. 49.

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle attività

di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la società ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari.

49. 37. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Catalano.

ART. 54.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera *a)*, del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versa-

mento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato « Libretto Famiglia », per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: *a*) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; *b*) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c*) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di

contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera *b*), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel

settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS prov-

vede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera *a)*, e al comma 6, lettera *b)*, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera

per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

54. 09. *(Nuova formulazione)* Di Salvo, Rotta, Tinagli, Rubinato.

ART. 55.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

*** 55. 054.** *(Nuova formulazione)* Gribaudo, Paris, Narduolo.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

*** 55. 06.** *(Nuova formulazione)* Raciti, Vico, Antezza.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

*** 55. 021.** *(Nuova formulazione)* Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gneccchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Carra.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

*** 55. 041.** *(Nuova formulazione)* Bargerò.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito).

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.

55. 024. Damiano.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga).

1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data ».

55. 030. Pillozzi, Melilli, Carella, Pastorino.

ART. 57.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: 0a) al comma 88 inserire, in fine, le seguenti parole: « nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo »;

2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 92 inserire, in fine, le seguenti parole: « nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo »;

3) alla lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma. ».

57. 17. Giacomoni, De Girolamo, Bernardo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **57. 2.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ».

All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **57. 18.** *(Nuova formulazione)* Fratoianni, Marcon, Pannarale.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **57. 24.** *(Nuova formulazione)* Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **57. 26.** *(Nuova formulazione)* Ginefra, Grassi, Losacco, Vico, Antezza, Rubinato.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le

parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **57. 30.** *(Nuova formulazione)* Caparini, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **57. 13.** *(Nuova formulazione)* Sisto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **12.3.** *(Nuova formulazione)* Caparini, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni ».

* **12.9.** (Nuova formulazione) Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

All'articolo aggiuntivo 57.056, al comma 2, dopo le parole: progetti innovativi, aggiungere le seguenti: anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e.

0. 57. 056. 1. Martelli, Albini, Scotto, Cenni, Cinzia Maria Fontana, Marchi.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).

1. A decorrere dal 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e

start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce il tetto di

spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-

que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

57. 056. Il Relatore.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili).

1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2017 ».

57. 016. Palese.

ART. 61.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Entro trenta giorni, con le seguenti: Entro sessanta giorni e dopo la parola: predisporre aggiungere le seguenti: , sentito il comitato organizzatore locale,.

Conseguentemente, al comma 3:

al primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque e le parole: una conferenza di servizi, alla quale con le seguenti: una o più conferenze di servizi, alle quali.

al secondo periodo, sostituire le parole: Tale conferenza con le seguenti: Ogni conferenza.

61. 5. *(Nuova formulazione)* De Menech, Fanucci.

ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

PROPOSTE EMENDATIVE 21.014, 22.232, 26.24, 26.09, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 E 56.08 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Contributi per Sperimentazione SIOPE+).

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 014. Il Relatore.

ART. 22.

All'emendamento 22. 232 al comma 7-bis sopprimere la parola: non.

0. 22. 232. 1. Scotto, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Martelli.

All'emendamento 22. 232 al comma 7-bis, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano pienamente.

0. 22. 232. 2. Scotto, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Martelli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

22. 232. Il Relatore.

ART. 26.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 468, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione

vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».

26. 24. Il Relatore.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi».

26. 09. Il Relatore.

ART. 34.

Al comma 1, dopo le parole: e in quelli antecedenti aggiungere le seguenti: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

34. 19. Il Relatore.

ART. 41.

All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, comma 1, dopo le parole: di cui all'allegato 1 aggiungere le seguenti: nonché ai comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto

2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

0. 41. 013. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti.

All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 1, dopo le parole: di cui all'allegato 1 aggiungere le seguenti: e ai comuni che hanno registrato nel proprio territorio l'epicentro di una scossa sismica di magnitudo pari o superiore a 4.

0. 41. 013. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, comma 3, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva;

alla lettera d), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva;

alla lettera l), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva.

0. 41. 013. 5. Pillozzi.

All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: di miglioramento e.

Conseguentemente:

al medesimo comma, alla lettera d), sopprimere le parole: di miglioramento e;

al medesimo comma, alla lettera e), sopprimere le parole: di miglioramento e.

0. 41. 013. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 8, sostituire la parola: Consip con le seguenti: Invitalia spa.

0. 41. 013. 1. Melilli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetti (CUP).

3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di

adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio.

5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In assenza, il

contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 è verificato sul predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG).

8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, nell'ambito di una specifica convenzione, gli stessi possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso

ai sensi del presente articolo, del supporto della CONSIP o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate.

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Allegato 1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Abruzzo	Chieti	69001	Altino	1
Abruzzo	Chieti	69007	Borrello	1
Abruzzo	Chieti	69013	Casacanditella	1
Abruzzo	Chieti	69017	Casoli	1
Abruzzo	Chieti	69024	Civitella Messer Raimondo	1
Abruzzo	Chieti	69031	Fara San Martino	1
Abruzzo	Chieti	69039	Gamberale	1
Abruzzo	Chieti	69040	Gessopalena	1
Abruzzo	Chieti	69043	Guardiagrele	1
Abruzzo	Chieti	69045	Lama dei Peligni	1
Abruzzo	Chieti	69048	Lettopalena	1
Abruzzo	Chieti	69060	Palena	1
Abruzzo	Chieti	69062	Palombaro	1
Abruzzo	Chieti	69063	Pennadomo	1
Abruzzo	Chieti	69064	Pennapedimonte	1
Abruzzo	Chieti	69066	Pizzoferrato	1
Abruzzo	Chieti	69071	Rapino	1
Abruzzo	Chieti	69073	Roccamontepiano	1
Abruzzo	Chieti	69075	Roccascalegna	1
Abruzzo	Chieti	69082	San Martino sulla Marrucina	1
Abruzzo	Chieti	69089	Taranta Peligna	1
Abruzzo	Chieti	69095	Torricella Peligna	1
Abruzzo	L'Aquila	66002	Alelli	1
Abruzzo	L'Aquila	66004	Anversa degli Abruzzi	1
Abruzzo	L'Aquila	66005	Ateleta	1
Abruzzo	L'Aquila	66006	Avezzano	1
Abruzzo	L'Aquila	66007	Balsorano	1
Abruzzo	L'Aquila	66008	Barete	1
Abruzzo	L'Aquila	66011	Bisegna	1
Abruzzo	L'Aquila	66012	Bugnara	1
Abruzzo	L'Aquila	66013	Cagnano Amiterno	1
Abruzzo	L'Aquila	66015	Campo di Giove	1
Abruzzo	L'Aquila	66017	Canistro	1
Abruzzo	L'Aquila	66018	Cansano	1
Abruzzo	L'Aquila	66020	Capistrello	1
Abruzzo	L'Aquila	66021	Capitignano	1
Abruzzo	L'Aquila	66027	Castel di Ieri	1
Abruzzo	L'Aquila	66028	Castel di Sangro	1
Abruzzo	L'Aquila	66029	Castellafiume	1
Abruzzo	L'Aquila	66031	Castelvecchio Subequo	1
Abruzzo	L'Aquila	66032	Celano	1
Abruzzo	L'Aquila	66033	Cerchio	1
Abruzzo	L'Aquila	66034	Civita d'Antino	1
Abruzzo	L'Aquila	66036	Civitella Roveto	1
Abruzzo	L'Aquila	66037	Cocullo	1
Abruzzo	L'Aquila	66038	Collaromele	1
Abruzzo	L'Aquila	66039	Collelongo	1
Abruzzo	L'Aquila	66041	Corfinio	1
Abruzzo	L'Aquila	66046	Gioia dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66047	Goriano Scoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66048	Introdacqua	1
Abruzzo	L'Aquila	66050	Lecce nei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66051	Luco dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66053	Magliano de' Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66054	Massa d'Albe	1
Abruzzo	L'Aquila	66056	Monte Reale	1
Abruzzo	L'Aquila	66057	Morino	1
Abruzzo	L'Aquila	66063	Ortona dei Marsi	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Abruzzo	L'Aquila	66064	Ortucchio	1
Abruzzo	L'Aquila	66065	Ovindoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66066	Pacentro	1
Abruzzo	L'Aquila	66068	Pescasseroli	1
Abruzzo	L'Aquila	66069	Pescina	1
Abruzzo	L'Aquila	66071	Pettorano sul Gizio	1
Abruzzo	L'Aquila	66072	Pizzoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66075	Pratola Peligna	1
Abruzzo	L'Aquila	66077	Raiano	1
Abruzzo	L'Aquila	66078	Rivisondoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66085	San Benedetto dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66089	Sante Marie	1
Abruzzo	L'Aquila	66092	San Vincenzo Valle Roveto	1
Abruzzo	L'Aquila	66096	Scurcola Marsicana	1
Abruzzo	L'Aquila	66098	Sulmona	1
Abruzzo	L'Aquila	66101	Tornimparte	1
Abruzzo	L'Aquila	66102	Trasacco	1
Abruzzo	L'Aquila	66106	Villavallelonga	1
Abruzzo	L'Aquila	66108	Vittorito	1
Abruzzo	Pescara	68001	Abbatteggio	1
Abruzzo	Pescara	68003	Bolognano	1
Abruzzo	Pescara	68007	Caramanico Terme	1
Abruzzo	Pescara	68009	Castiglione a Casauria	1
Abruzzo	Pescara	68020	Lettomanoppello	1
Abruzzo	Pescara	68022	Manoppello	1
Abruzzo	Pescara	68029	Pescosansonesco	1
Abruzzo	Pescara	68034	Roccamorice	1
Abruzzo	Pescara	68036	Salle	1
Abruzzo	Pescara	68037	Sant'Eufemia a Maiella	1
Abruzzo	Pescara	68038	San Valentino in Abruzzo Citeriore	1
Abruzzo	Pescara	68040	Serramonacesca	1
Abruzzo	Pescara	68042	Tocco da Casauria	1
Abruzzo	Pescara	68043	Torre de' Passeri	1
Basilicata	Potenza	76001	Abriola	1
Basilicata	Potenza	76004	Anzi	1
Basilicata	Potenza	76005	Armento	1
Basilicata	Potenza	76006	Atella	1
Basilicata	Potenza	76007	Avigliano	1
Basilicata	Potenza	76008	Balvano	1
Basilicata	Potenza	76010	Baragliano	1
Basilicata	Potenza	76011	Barile	1
Basilicata	Potenza	76012	Bella	1
Basilicata	Potenza	76013	Brienza	1
Basilicata	Potenza	76015	Calvello	1
Basilicata	Potenza	76021	Castelgrande	1
Basilicata	Potenza	76025	Castelsaraceno	1
Basilicata	Potenza	76037	Grumento Nova	1
Basilicata	Potenza	76041	Laurenzana	1
Basilicata	Potenza	76045	Marsico Nuovo	1
Basilicata	Potenza	76046	Marsicovetere	1
Basilicata	Potenza	76048	Melfi	1
Basilicata	Potenza	76050	Molliterno	1
Basilicata	Potenza	76052	Montemurro	1
Basilicata	Potenza	76053	Muro Lucano	1
Basilicata	Potenza	76058	Pescopagano	1
Basilicata	Potenza	76059	Picerno	1
Basilicata	Potenza	76062	Pignola	1
Basilicata	Potenza	76063	Potenza	1
Basilicata	Potenza	76064	Rapolla	1
Basilicata	Potenza	76065	Rapone	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Basilicata	Potenza	76066	Rionero in Vulture	1
Basilicata	Potenza	76067	Ripacandida	1
Basilicata	Potenza	76071	Ruoti	1
Basilicata	Potenza	76072	Ruvo del Monte	1
Basilicata	Potenza	76076	San Fele	1
Basilicata	Potenza	76077	San Martino d'Agri	1
Basilicata	Potenza	76079	Sant'Angelo Le Fratte	1
Basilicata	Potenza	76081	Sarconi	1
Basilicata	Potenza	76082	Sasso di Castalda	1
Basilicata	Potenza	76083	Satriano di Lucania	1
Basilicata	Potenza	76084	Savoia di Lucania	1
Basilicata	Potenza	76086	Spinoso	1
Basilicata	Potenza	76089	Tito	1
Basilicata	Potenza	76091	Tramutola	1
Basilicata	Potenza	76096	Vietri di Potenza	1
Basilicata	Potenza	76098	Viggiano	1
Basilicata	Potenza	76099	Ginestra	1
Basilicata	Potenza	76100	Paterno	1
Calabria	Catanzaro	79003	Amaroni	1
Calabria	Catanzaro	79004	Amato	1
Calabria	Catanzaro	79007	Argusto	1
Calabria	Catanzaro	79011	Borgia	1
Calabria	Catanzaro	79017	Caraffa di Catanzaro	1
Calabria	Catanzaro	79018	Cardinale	1
Calabria	Catanzaro	79020	Carlopoli	1
Calabria	Catanzaro	79024	Cenadi	1
Calabria	Catanzaro	79025	Centrache	1
Calabria	Catanzaro	79029	Chiaravalle Centrale	1
Calabria	Catanzaro	79033	Conflenti	1
Calabria	Catanzaro	79034	Cortale	1
Calabria	Catanzaro	79039	Curinga	1
Calabria	Catanzaro	79043	Decollatura	1
Calabria	Catanzaro	79047	Falerna	1
Calabria	Catanzaro	79048	Feroleto Antico	1
Calabria	Catanzaro	79055	Gagliato	1
Calabria	Catanzaro	79059	Girifalco	1
Calabria	Catanzaro	79060	Gizzeria	1
Calabria	Catanzaro	79065	Jacurso	1
Calabria	Catanzaro	79069	Maida	1
Calabria	Catanzaro	79072	Marcellinara	1
Calabria	Catanzaro	79073	Martirano	1
Calabria	Catanzaro	79074	Martirano Lombardo	1
Calabria	Catanzaro	79077	Miglierina	1
Calabria	Catanzaro	79083	Motta Santa Lucia	1
Calabria	Catanzaro	79087	Nocera Terinese	1
Calabria	Catanzaro	79088	Olivadi	1
Calabria	Catanzaro	79089	Palermi	1
Calabria	Catanzaro	79094	Petrizzi	1
Calabria	Catanzaro	79096	Pianopoli	1
Calabria	Catanzaro	79099	Platania	1
Calabria	Catanzaro	79108	San Floro	1
Calabria	Catanzaro	79110	San Mango d'Aquino	1
Calabria	Catanzaro	79114	San Pietro a Maida	1
Calabria	Catanzaro	79115	San Pietro Apostolo	1
Calabria	Catanzaro	79122	San Vito sullo Ionio	1
Calabria	Catanzaro	79129	Serrastretta	1
Calabria	Catanzaro	79131	Settingiano	1
Calabria	Catanzaro	79137	Soverato	1
Calabria	Catanzaro	79138	Soveria Mannelli	1
Calabria	Catanzaro	79142	Squillace	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Catanzaro	79148	Torre di Ruggiero	1
Calabria	Catanzaro	79151	Valleflorita	1
Calabria	Catanzaro	79160	Lamezia Terme	1
Calabria	Cosenza	78004	Aiello Calabro	1
Calabria	Cosenza	78008	Altilia	1
Calabria	Cosenza	78010	Amantea	1
Calabria	Cosenza	78012	Aprigliano	1
Calabria	Cosenza	78013	Belmonte Calabro	1
Calabria	Cosenza	78014	Belsito	1
Calabria	Cosenza	78016	Bianchi	1
Calabria	Cosenza	78017	Bisignano	1
Calabria	Cosenza	78026	Carolei	1
Calabria	Cosenza	78027	Carpanzano	1
Calabria	Cosenza	78028	Casole Bruzio	1
Calabria	Cosenza	78030	Castiglione Cosentino	1
Calabria	Cosenza	78031	Castrolibero	1
Calabria	Cosenza	78034	Celico	1
Calabria	Cosenza	78035	Cellara	1
Calabria	Cosenza	78037	Cerisano	1
Calabria	Cosenza	78038	Cervicati	1
Calabria	Cosenza	78039	Cerzeto	1
Calabria	Cosenza	78042	Cleto	1
Calabria	Cosenza	78043	Colosimi	1
Calabria	Cosenza	78045	Cosenza	1
Calabria	Cosenza	78049	Dipignano	1
Calabria	Cosenza	78050	Domanico	1
Calabria	Cosenza	78052	Falconara Albanese	1
Calabria	Cosenza	78053	Figline Vegliaturo	1
Calabria	Cosenza	78055	Flumefreddo Bruzio	1
Calabria	Cosenza	78059	Grimaldi	1
Calabria	Cosenza	78062	Lago	1
Calabria	Cosenza	78065	Lappano	1
Calabria	Cosenza	78066	Lattarico	1
Calabria	Cosenza	78067	Longobardi	1
Calabria	Cosenza	78070	Luzzi	1
Calabria	Cosenza	78072	Malito	1
Calabria	Cosenza	78075	Mangone	1
Calabria	Cosenza	78076	Marano Marchesato	1
Calabria	Cosenza	78077	Marano Principato	1
Calabria	Cosenza	78078	Marzi	1
Calabria	Cosenza	78079	Mendicino	1
Calabria	Cosenza	78080	Mongrassano	1
Calabria	Cosenza	78081	Montalto Uffugo	1
Calabria	Cosenza	78090	Panettieri	1
Calabria	Cosenza	78093	Parenti	1
Calabria	Cosenza	78094	Paterno Calabro	1
Calabria	Cosenza	78095	Pedace	1
Calabria	Cosenza	78096	Pedivigliano	1
Calabria	Cosenza	78097	Piane Crati	1
Calabria	Cosenza	78098	Pletrafitta	1
Calabria	Cosenza	78102	Rende	1
Calabria	Cosenza	78105	Rogliano	1
Calabria	Cosenza	78106	Rose	1
Calabria	Cosenza	78109	Rota Greca	1
Calabria	Cosenza	78110	Rovito	1
Calabria	Cosenza	78112	San Benedetto Uffano	1
Calabria	Cosenza	78116	San Fili	1
Calabria	Cosenza	78122	San Lucido	1
Calabria	Cosenza	78123	San Marco Argentano	1
Calabria	Cosenza	78124	San Martino di Finita	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Cosenza	78126	San Pietro In Amantea	1
Calabria	Cosenza	78127	San Pietro in Guarano	1
Calabria	Cosenza	78134	Santo Stefano di Rogliano	1
Calabria	Cosenza	78135	San Vincenzo La Costa	1
Calabria	Cosenza	78139	Scigliano	1
Calabria	Cosenza	78140	Serra d'Alello	1
Calabria	Cosenza	78141	Serra Pedace	1
Calabria	Cosenza	78143	Spezzano della Sila	1
Calabria	Cosenza	78144	Spezzano Piccolo	1
Calabria	Cosenza	78148	Torano Castello	1
Calabria	Cosenza	78151	Trenta	1
Calabria	Cosenza	78155	Zumpano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80001	Africo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80002	Agnana Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80003	Anolia	1
Calabria	Reggio di Calabria	80004	Antonimina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80005	Ardore	1
Calabria	Reggio di Calabria	80006	Bagaladi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80007	Bagnara Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80008	Benestare	1
Calabria	Reggio di Calabria	80009	Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80010	Bivongi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80011	Bova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80012	Bovalino	1
Calabria	Reggio di Calabria	80013	Bova Marina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80014	Brancaleone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80015	Bruzzano Zeffirio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80016	Calanna	1
Calabria	Reggio di Calabria	80017	Camini	1
Calabria	Reggio di Calabria	80018	Campo Calabro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80019	Candidoni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80020	Canolo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80021	Caraffa del Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80022	Cardeto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80023	Cari	1
Calabria	Reggio di Calabria	80024	Casignana	1
Calabria	Reggio di Calabria	80025	Caulonia	1
Calabria	Reggio di Calabria	80026	Ciminà	1
Calabria	Reggio di Calabria	80027	Cinquefrondi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80028	Cittanova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80029	Condofuri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80030	Cosoleto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80031	Dellanuova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80032	Feroletto della Chiesa	1
Calabria	Reggio di Calabria	80033	Ferruzzano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80034	Fiumara	1
Calabria	Reggio di Calabria	80035	Galatro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80036	Gerace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80037	Giffone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80038	Gioia Tauro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80039	Gioiosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80040	Grotteria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80041	Laganadi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80042	Laureana di Borrello	1
Calabria	Reggio di Calabria	80043	Locri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80044	Mammola	1
Calabria	Reggio di Calabria	80045	Marina di Gioiosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80046	Maropati	1
Calabria	Reggio di Calabria	80047	Martone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80048	Melicuccà	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Calabria	Reggio di Calabria	80049	Melicucco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80050	Melito di Porto Salvo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80051	Molochio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80052	Monasterace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80053	Montebello Ionico	1
Calabria	Reggio di Calabria	80054	Motta San Giovanni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80055	Oppido Mamertina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80056	Palizzi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80057	Palmi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80058	Pazzano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80059	Piaccinica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80060	Platì	1
Calabria	Reggio di Calabria	80061	Polistena	1
Calabria	Reggio di Calabria	80062	Portigliola	1
Calabria	Reggio di Calabria	80063	Reggio di Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80064	Riace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80065	Rizziconi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80066	Roccaforte del Greco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80067	Roccella Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80068	Roghudi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80069	Rosarno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80070	Sarno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80071	San Giorgio Morgeto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80072	San Giovanni di Gerace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80073	San Lorenzo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80074	San Luca	1
Calabria	Reggio di Calabria	80075	San Pietro di Caridà	1
Calabria	Reggio di Calabria	80076	San Procopio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80077	San Roberto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80078	Santa Cristina d'Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80079	Sant'Agata del Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80080	Sant'Alessio in Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80081	Sant'Eufemia d'Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80082	Sant'Illario dello Ionio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80083	Santo Stefano in Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80084	Scido	1
Calabria	Reggio di Calabria	80085	Scilla	1
Calabria	Reggio di Calabria	80086	Seminara	1
Calabria	Reggio di Calabria	80087	Serrata	1
Calabria	Reggio di Calabria	80088	Siderno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80089	Sinopoli	1
Calabria	Reggio di Calabria	80090	Staiti	1
Calabria	Reggio di Calabria	80091	Stignano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80092	Stilo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80093	Taurianova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80094	Terranova Sappo Minulio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80095	Varapodio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80096	Villa San Giovanni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80097	San Ferdinando	1
Calabria	Vibo Valentia	102001	Acquaro	1
Calabria	Vibo Valentia	102002	Arena	1
Calabria	Vibo Valentia	102003	Briatico	1
Calabria	Vibo Valentia	102004	Brognaturato	1
Calabria	Vibo Valentia	102005	Capistrano	1
Calabria	Vibo Valentia	102006	Cessaniti	1
Calabria	Vibo Valentia	102007	Dasà	1
Calabria	Vibo Valentia	102008	Dinami	1
Calabria	Vibo Valentia	102009	Drapia	1
Calabria	Vibo Valentia	102010	Fabrizia	1
Calabria	Vibo Valentia	102011	Filadelfia	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Vibo Valentia	102012	Filandari	1
Calabria	Vibo Valentia	102013	Filogaso	1
Calabria	Vibo Valentia	102014	Francavilla Angitola	1
Calabria	Vibo Valentia	102015	Francica	1
Calabria	Vibo Valentia	102016	Gerocarne	1
Calabria	Vibo Valentia	102017	Ionadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102018	Joppolo	1
Calabria	Vibo Valentia	102019	Limbadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102020	Malerato	1
Calabria	Vibo Valentia	102021	Mileto	1
Calabria	Vibo Valentia	102022	Mongiana	1
Calabria	Vibo Valentia	102023	Monterosso Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102024	Nardodipace	1
Calabria	Vibo Valentia	102025	Nicotera	1
Calabria	Vibo Valentia	102026	Parghelia	1
Calabria	Vibo Valentia	102027	Pizzo	1
Calabria	Vibo Valentia	102028	Pizzoni	1
Calabria	Vibo Valentia	102029	Polia	1
Calabria	Vibo Valentia	102030	Ricadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102031	Rombiolo	1
Calabria	Vibo Valentia	102032	San Calogero	1
Calabria	Vibo Valentia	102033	San Costantino Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102034	San Gregorio d'Ippona	1
Calabria	Vibo Valentia	102035	San Nicola da Crissa	1
Calabria	Vibo Valentia	102036	Sant'Onofrio	1
Calabria	Vibo Valentia	102037	Serra San Bruno	1
Calabria	Vibo Valentia	102038	Simbario	1
Calabria	Vibo Valentia	102039	Sorianello	1
Calabria	Vibo Valentia	102040	Soriano Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102041	Spadola	1
Calabria	Vibo Valentia	102042	Spilinga	1
Calabria	Vibo Valentia	102043	Stefanaconi	1
Calabria	Vibo Valentia	102044	Tropea	1
Calabria	Vibo Valentia	102045	Vallelonga	1
Calabria	Vibo Valentia	102046	Vazzano	1
Calabria	Vibo Valentia	102047	Vibo Valentia	1
Calabria	Vibo Valentia	102048	Zaccanopoli	1
Calabria	Vibo Valentia	102049	Zambrone	1
Calabria	Vibo Valentia	102050	Zungri	1
Campania	Avellino	64003	Andretta	1
Campania	Avellino	64004	Aquilonia	1
Campania	Avellino	64005	Ariano Irpino	1
Campania	Avellino	64011	Bisaccia	1
Campania	Avellino	64012	Bonito	1
Campania	Avellino	64013	Cairano	1
Campania	Avellino	64014	Calabritto	1
Campania	Avellino	64015	Calitri	1
Campania	Avellino	64017	Caposele	1
Campania	Avellino	64019	Carife	1
Campania	Avellino	64020	Casalbore	1
Campania	Avellino	64022	Castel Baronia	1
Campania	Avellino	64023	Castelfranci	1
Campania	Avellino	64027	Chianche	1
Campania	Avellino	64030	Conza della Campania	1
Campania	Avellino	64032	Flumeri	1
Campania	Avellino	64033	Fontanarosa	1
Campania	Avellino	64035	Frigento	1
Campania	Avellino	64036	Gesualdo	1
Campania	Avellino	64038	Grottaminarda	1
Campania	Avellino	64040	Guardia Lombardi	1

Regione	Province	Codicestat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Campania	Avellino	64041	Lacedonia	1
Campania	Avellino	64042	Lapio	1
Campania	Avellino	64044	Lioni	1
Campania	Avellino	64045	Luogosano	1
Campania	Avellino	64048	Mellito Irpino	1
Campania	Avellino	64050	Mirabella Eclano	1
Campania	Avellino	64052	Montecalvo Irpino	1
Campania	Avellino	64056	Montefusco	1
Campania	Avellino	64059	Montemiletto	1
Campania	Avellino	64060	Monteverde	1
Campania	Avellino	64063	Morra De Sanctis	1
Campania	Avellino	64070	Paternopoli	1
Campania	Avellino	64071	Petraro Irpino	1
Campania	Avellino	64072	Pletradedusi	1
Campania	Avellino	64079	Rocca San Felice	1
Campania	Avellino	64082	San Mango sul Calore	1
Campania	Avellino	64085	San Nicola Baronia	1
Campania	Avellino	64087	San Sossio Baronia	1
Campania	Avellino	64089	Sant'Andrea di Conza	1
Campania	Avellino	64090	Sant'Angelo all'Esca	1
Campania	Avellino	64092	Sant'Angelo del Lombardi	1
Campania	Avellino	64093	Santa Paolina	1
Campania	Avellino	64097	Scampitella	1
Campania	Avellino	64104	Sturno	1
Campania	Avellino	64107	Taurasi	1
Campania	Avellino	64108	Teora	1
Campania	Avellino	64109	Torella dei Lombardi	1
Campania	Avellino	64110	Torre Le Nocelle	1
Campania	Avellino	64111	Torrioni	1
Campania	Avellino	64112	Trevico	1
Campania	Avellino	64113	Tufo	1
Campania	Avellino	64114	Vallata	1
Campania	Avellino	64115	Vallesaccarda	1
Campania	Avellino	64116	Venticano	1
Campania	Avellino	64117	Villamaina	1
Campania	Avellino	64118	Villanova del Battista	1
Campania	Avellino	64120	Zungoli	1
Campania	Benevento	62003	Apice	1
Campania	Benevento	62004	Apollosa	1
Campania	Benevento	62008	Benevento	1
Campania	Benevento	62011	Buonalbergo	1
Campania	Benevento	62012	Calvi	1
Campania	Benevento	62013	Campolattaro	1
Campania	Benevento	62014	Campoli del Monte Taburno	1
Campania	Benevento	62015	Casalduni	1
Campania	Benevento	62017	Castelpagano	1
Campania	Benevento	62018	Castelpoto	1
Campania	Benevento	62019	Castelvenere	1
Campania	Benevento	62021	Cautano	1
Campania	Benevento	62023	Cerreto Sannita	1
Campania	Benevento	62024	Circello	1
Campania	Benevento	62025	Colle Sannita	1
Campania	Benevento	62026	Cusano Mutri	1
Campania	Benevento	62029	Falchione	1
Campania	Benevento	62030	Foglianise	1
Campania	Benevento	62033	Fragneto l'Abate	1
Campania	Benevento	62034	Fragneto Monforte	1
Campania	Benevento	62037	Guardia Sanframondi	1
Campania	Benevento	62041	Molinara	1
Campania	Benevento	62044	Morcone	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Campania	Benevento	62045	Paduli	1
Campania	Benevento	62046	Pago Velano	1
Campania	Benevento	62049	Paupisi	1
Campania	Benevento	62050	Pesco Sannita	1
Campania	Benevento	62051	Pietraroja	1
Campania	Benevento	62052	Pietrelcina	1
Campania	Benevento	62053	Ponte	1
Campania	Benevento	62054	Pontelandolfo	1
Campania	Benevento	62056	Reino	1
Campania	Benevento	62058	San Giorgio del Sannio	1
Campania	Benevento	62059	San Giorgio La Molara	1
Campania	Benevento	62060	San Leucio del Sannio	1
Campania	Benevento	62061	San Lorenzello	1
Campania	Benevento	62062	San Lorenzo Maggiore	1
Campania	Benevento	62063	San Lupo	1
Campania	Benevento	62064	San Marco del Cavoti	1
Campania	Benevento	62065	San Martino Sannita	1
Campania	Benevento	62066	San Nazaro	1
Campania	Benevento	62067	San Nicola Manfredi	1
Campania	Benevento	62069	Santa Croce del Sannio	1
Campania	Benevento	62071	Sant'Angelo a Cupolo	1
Campania	Benevento	62072	Sassinoro	1
Campania	Benevento	62076	Torrecoiso	1
Campania	Benevento	62077	Vitulano	1
Campania	Benevento	62078	Sant'Arcangelo Trimonte	1
Campania	Caserta	61025	Castello del Matese	1
Campania	Caserta	61041	Giola Sannitica	1
Campania	Caserta	61057	Piedimonte Matese	1
Campania	Caserta	61076	San Gregorio Matese	1
Campania	Caserta	61080	San Potito Sannitico	1
Campania	Salerno	65010	Atena Lucana	1
Campania	Salerno	65017	Buccino	1
Campania	Salerno	65018	Buonabitacolo	1
Campania	Salerno	65019	Caggiano	1
Campania	Salerno	65033	Castelnuovo di Conza	1
Campania	Salerno	65043	Collano	1
Campania	Salerno	65063	Laviano	1
Campania	Salerno	65076	Montesano sulla Marcellana	1
Campania	Salerno	65087	Padula	1
Campania	Salerno	65093	Pertosa	1
Campania	Salerno	65097	Polla	1
Campania	Salerno	65105	Ricigliano	1
Campania	Salerno	65110	Romagnano al Monte	1
Campania	Salerno	65114	Sala Consilina	1
Campania	Salerno	65117	Salvitelle	1
Campania	Salerno	65120	San Gregorio Magno	1
Campania	Salerno	65131	Santomenna	1
Campania	Salerno	65155	Valva	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93001	Andreis	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93006	Barcis	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93011	Castelnovo del Friuli	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93012	Cavasso Nuovo	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93016	Clauzetto	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93020	Fanna	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93024	Frisanico	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93025	Maniago	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93026	Meduno	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93027	Montebelluna	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93047	Travesio	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93049	Vito d'Asio	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93052	Vajont	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30002	Amaro	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30006	Artegna	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30007	Attimis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30012	Bordano	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30013	Buja	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30043	Gemona del Friuli	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30051	Lusevera	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30052	Magnano in Riviera	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30061	Montenars	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30065	Nimis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30066	Osoppo	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30086	Pulfero	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30092	Resia	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30108	Savogna	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30113	Taipana	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30116	Tarcento	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30124	Trasaghis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30131	Venezze	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30137	Forgaria nel Friuli	1
Lazio	Frosinone	60001	Acquafondata	1
Lazio	Frosinone	60004	Alvito	1
Lazio	Frosinone	60010	Arpino	1
Lazio	Frosinone	60011	Atina	1
Lazio	Frosinone	60013	Belmonte Castello	1
Lazio	Frosinone	60015	Broccostella	1
Lazio	Frosinone	60016	Campoli A. pennino	1
Lazio	Frosinone	60017	Casalattico	1
Lazio	Frosinone	60018	Casalvieri	1
Lazio	Frosinone	60026	Cervaro	1
Lazio	Frosinone	60029	Colle San Magno	1
Lazio	Frosinone	60037	Fontechiari	1
Lazio	Frosinone	60040	Gallinaro	1
Lazio	Frosinone	60043	Isola del Liri	1
Lazio	Frosinone	60049	Pescosolido	1
Lazio	Frosinone	60050	Picinisco	1
Lazio	Frosinone	60057	Posta Fibreno	1
Lazio	Frosinone	60059	Rocca d'Arce	1
Lazio	Frosinone	60061	San Biagio Saracinesco	1
Lazio	Frosinone	60062	San Donato Val di Comino	1
Lazio	Frosinone	60068	Sant'Elia Fiumerapido	1
Lazio	Frosinone	60069	Santopadre	1
Lazio	Frosinone	60070	San Vittore del Lazio	1
Lazio	Frosinone	60072	Settefrati	1
Lazio	Frosinone	60074	Sora	1
Lazio	Frosinone	60077	Terelle	1
Lazio	Frosinone	60084	Vallerotonda	1
Lazio	Frosinone	60086	Vicalvi	1
Lazio	Frosinone	60088	Villa Latina	1
Lazio	Frosinone	60091	Viticuso	1
Lazio	Rieti	57001	Accumoli	1
Lazio	Rieti	57002	Amatrice	1
Lazio	Rieti	57003	Antrodoco	1
Lazio	Rieti	57006	Borbona	1
Lazio	Rieti	57007	Borgorose	1
Lazio	Rieti	57008	Borgo Velino	1
Lazio	Rieti	57015	Castel Sant'Angelo	1
Lazio	Rieti	57017	Cittareale	1
Lazio	Rieti	57028	Flamignano	1
Lazio	Rieti	57033	Leonessa	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Lazio	Rieti	57037	Micigliano	1
Lazio	Rieti	57057	Posta	1
Marche	Macerata	43010	Castelsantangelo sul Nera	1
Marche	Macerata	43027	Monte Cavallo	1
Marche	Macerata	43034	Muccia	1
Marche	Macerata	43038	Pieve Torina	1
Marche	Macerata	43052	Serravalle di Chienti	1
Marche	Macerata	43057	Visso	1
Molise	Campobasso	70002	Baranello	1
Molise	Campobasso	70003	Bojano	1
Molise	Campobasso	70007	Campochiaro	1
Molise	Campobasso	70020	Colle d'Anchise	1
Molise	Campobasso	70028	Guardiaregia	1
Molise	Campobasso	70067	San Giuliano del Sannio	1
Molise	Campobasso	70070	San Massimo	1
Molise	Campobasso	70071	San Polo Matese	1
Molise	Campobasso	70075	Sepino	1
Molise	Campobasso	70076	Spinete	1
Molise	Campobasso	70084	Vinchiaturo	1
Molise	Isernia	94001	Acquaviva d'Isernia	1
Molise	Isernia	94005	Cantalupo nel Sannio	1
Molise	Isernia	94008	Carpinone	1
Molise	Isernia	94010	Castelpetroso	1
Molise	Isernia	94011	Castelpizzuto	1
Molise	Isernia	94012	Castel San Vincenzo	1
Molise	Isernia	94014	Cerro al Volturno	1
Molise	Isernia	94017	Colli a Volturno	1
Molise	Isernia	94019	Filignano	1
Molise	Isernia	94020	Forlì del Sannio	1
Molise	Isernia	94021	Formelli	1
Molise	Isernia	94023	Isernia	1
Molise	Isernia	94024	Longano	1
Molise	Isernia	94025	Macchia d'Isernia	1
Molise	Isernia	94026	Macchiaгодena	1
Molise	Isernia	94027	Miranda	1
Molise	Isernia	94028	Montaquila	1
Molise	Isernia	94029	Montenero Val Cocchiara	1
Molise	Isernia	94030	Monteroduni	1
Molise	Isernia	94031	Pesche	1
Molise	Isernia	94034	Pettoranello del Molise	1
Molise	Isernia	94036	Pizzone	1
Molise	Isernia	94038	Pozzilli	1
Molise	Isernia	94039	Rionero Sannitico	1
Molise	Isernia	94040	Roccamandolfi	1
Molise	Isernia	94041	Roccasicura	1
Molise	Isernia	94042	Rocchetta a Volturno	1
Molise	Isernia	94043	San Pietro Avellana	1
Molise	Isernia	94044	Sant'Agapito	1
Molise	Isernia	94045	Santa Maria del Molise	1
Molise	Isernia	94047	Sant'Elena Sannita	1
Molise	Isernia	94048	Scapolì	1
Puglia	Foggia	71001	Accadia	1
Puglia	Foggia	71003	Anzano di Puglia	1
Puglia	Foggia	71005	Ascoli Satriano	1
Puglia	Foggia	71007	Bovino	1
Puglia	Foggia	71009	Candela	1
Puglia	Foggia	71022	Deliceto	1
Puglia	Foggia	71032	Monteleone di Puglia	1
Puglia	Foggia	71037	Panni	1
Puglia	Foggia	71042	Rocchetta Sant'Antonio	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Puglia	Foggia	71052	Sant'Agata di Puglia	1
Sicilia	Agrigento	84023	Menfi	1
Sicilia	Agrigento	84025	Montevago	1
Sicilia	Agrigento	84038	Santa Margherita di Belice	1
Sicilia	Messina	83002	Ali	1
Sicilia	Messina	83003	Ali Terme	1
Sicilia	Messina	83021	Fiumedinisi	1
Sicilia	Messina	83027	Furci Siculo	1
Sicilia	Messina	83036	Itala	1
Sicilia	Messina	83045	Mandanici	1
Sicilia	Messina	83048	Messina	1
Sicilia	Messina	83061	Nizza di Sicilia	1
Sicilia	Messina	83065	Pagliara	1
Sicilia	Messina	83072	Roccalumera	1
Sicilia	Messina	83076	Rometta	1
Sicilia	Messina	83085	Sant'Alessio Siculo	1
Sicilia	Messina	83089	Santa Teresa di Riva	1
Sicilia	Messina	83092	Saponara	1
Sicilia	Messina	83093	Savoca	1
Sicilia	Messina	83094	Scaletta Zanclea	1
Sicilia	Messina	83105	Villafranca Tirrena	1
Sicilia	Palermo	82033	Contessa Entellina	1
Sicilia	Trapani	81010	Gibellina	1
Sicilia	Trapani	81015	Partanna	1
Sicilia	Trapani	81016	Poggioreale	1
Sicilia	Trapani	81017	Salaparuta	1
Sicilia	Trapani	81018	Salemi	1
Sicilia	Trapani	81019	Santa Ninfa	1
Umbria	Perugia	54005	Campello sul Clitunno	1
Umbria	Perugia	54007	Cascia	1
Umbria	Perugia	54010	Cerreto di Spoleto	1
Umbria	Perugia	54018	Foligno	1
Umbria	Perugia	54031	Monteleone di Spoleto	1
Umbria	Perugia	54035	Norcia	1
Umbria	Perugia	54042	Poggiodomo	1
Umbria	Perugia	54043	Preci	1
Umbria	Perugia	54045	Sant'Anatolia di Narco	1
Umbria	Perugia	54047	Scheggino	1
Umbria	Perugia	54048	Sellano	1
Umbria	Perugia	54051	Spoleto	1
Umbria	Perugia	54054	Trevi	1
Umbria	Perugia	54058	Vallo di Nera	1
Umbria	Terni	55005	Arrone	1
Umbria	Terni	55012	Ferentillo	1
Umbria	Terni	55019	Montefranco	1
Umbria	Terni	55027	Polino	1

41. 013. Il Relatore.

ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».

43. 38. Il Relatore.

ART. 47.

All'emendamento 47.49, comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quater dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) iscrizione dell'impresa di trasporto nel REN, di cui al Regolamento n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

0. 47. 49. 3. Garofalo, Vignali, Tancredi.

All'emendamento 47.49, comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi: i poteri di verifica, controllo e sanzionatori, compresi i poteri di accesso alle aree di carico e scarico merci trasportate su strada, sono esercitabili da tutte le Autorità competenti in materia di circolazione stradale, ivi comprese le Autorità locali. A tal fine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare specifiche istruzioni. I provvedimenti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalle Autorità locali sono destinati per il 50 per cento ai relativi enti.

0. 47. 49. 4. Garofalo, Vignali, Tancredi.

All'emendamento 47.49, al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi

della lettera c), comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; ».

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico merci, nelle ore stabilite.

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: « alle aree pedonali » sono aggiunte le seguenti: « alle piazzole di carico e scarico merci, ».

0. 47. 49. 5. Catalano.

All'emendamento 47.49, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 78, comma 3, dopo le parole: « è soggetto », sono aggiunte le seguenti: « , decorso un termine di 30 giorni dalla data di esecuzione di tali modifiche o sostituzioni, ».

0. 47. 49. 6. Catalano.

All'emendamento 47.49, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 85, comma 4, sostituire le parole: « La violazione medesima » con le seguenti: « Nel caso di guida in assenza di autorizzazione o con un veicolo non adibito al servizio di noleggio con conducente, la violazione ».

0. 47. 49. 7. Catalano.

All'emendamento 47.49, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 85, sopprimere il comma 4-bis.

0. 47. 49. 8. Catalano.

All'emendamento 47.49 sopprimere i commi 4 e 5.

0. 47. 49. 2. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorrial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

All'emendamento 47.59 dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dell'anno 2018».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 66 del presente decreto-legge con il seguente: 2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 35,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 8 milioni di euro per l'anno 2019, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2021.

0. 47. 49. 9. Tancredi.

All'emendamento 47.49, aggiungere, in fine, il seguente comma: 5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) n. 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 dopo le parole: «alle quali aderisce» sono inserite le seguenti: «ed essere presente,

direttamente o per il tramite delle predette Confederazioni, in almeno una CCIAA per ciascuna Regione.».

0. 47. 49. 1. Squeri.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

b) prospetti di paga”;

b) all’articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall’articolo 10, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

2. All’articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;

b) all’articolo 180, comma 4, al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ».

4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’uso delle infrastrutture, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma

3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l’anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all’articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. All’articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l’anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 55 milioni di euro per l’anno 2018 ».

47. 49. Il Relatore.

ART. 49.

All'emendamento 49.39 dopo le parole: dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la verifica dell'assenza degli effetti negativi per la finanza pubblica da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,.

0. 49. 39. 1. Tancredi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura. ».

49. 39. Il Relatore.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

« ART. 53-bis.

(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 1, commi da 226 a 231, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.

2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.

4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

53. 047. Il Relatore.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56. 08. Il Relatore.